



Pratica Unione n. SUE-183-2025
N. pratica Sinadoc 1379/2025
Fascicolo RER n.1317/5/2025 (VIA)

Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le
ALFI GREEN SRL
alfigreen@legalmail.it

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. Alfi Green Srl - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto agrivoltaico avanzato denominato Bandissolo da 24.979,5 kwp, abbinato ad un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kw, opere connesse ed infrastrutture indispensabili" Comune di Argenta e Portomaggiore (FE).
Richiesta chiarimenti a seguito della valutazione della documentazione istruttoria e integrativa.

In riferimento all'istanza in oggetto acquisita da ARPAE con prot. PG/2025/15028-15946 del 27/01/2025, si premette che:

- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 34045/2025 del 21/02/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 6391 del 21-02-2025, ha chiesto la verifica di completezza documentale con riferimento alla documentazione, reperibile dal 27-02-2025, sul dedicato portale regionale;
- con ns nota prot. n. 9643 del 20-03-2025, è stata richiesta la presentazione di specifica documentazione integrativa con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici, espropriativi, ambientali ed edilizi di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 59109/2025 del 28/03/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 10585 del 28/03/2025, ha trasmesso le richieste di integrazioni dei vari enti interessati formulate in relazione al procedimento in questione, tra cui la richiesta da parte della Provincia di Ferrara di una relazione di conformità urbanistica del progetto;
- la ditta Alfi Green Srl, ha inviato specifica "Richiesta di predisposizione della Relazione di Conformità Urbanistica", acquisita dall'Unione con prot. n. 13839 del 24-04-2025;
- la ditta Alfi Green srl, ha inviato integrazioni documentali, sulla base delle diverse richieste formulate dagli Enti interessati, acquisite dall'Unione con prot. n 13903, 13904, 13905, 13906, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912, 13913 del 24-04-2025, e caricate sul portale regionale al seguente indirizzo:

- o <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6500> ;
- ARPAE SAC, con nota prot. n. 04/07/2025.0121329.U, acquisita dall'Unione con prot. n. 25702 del 07-07-2025, ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico a far data dal 16-07-2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 ed ha richiesto l'invio di eventuali richieste integrazioni;
- ARPAE SAC, con nota prot. n. 128792 del 17-07-2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 27598 del 17-07-2025, ha indetto la conferenza di servizi istruttoria e convocato la 1^ seduta per il giorno mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 9:30;
- con ns nota prot. n. 32480 del 14-08-2025, sono state richieste integrazioni e chiarimenti riferite alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta intestataria dell'istanza;
- la Provincia di Ferrara, con nota prot. n. 31179 del 18/08/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 32865 del 19/08/2025, ha richiesto specifica documentazione integrativa relativa all'istanza;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 163038/2025 del 15/09/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 37775 del 16-09/2025, ha trasmesso le richieste di integrazioni dei vari enti interessati formulate in relazione al procedimento in questione, tra cui la richiesta da parte della Provincia di Ferrara di una relazione di conformità urbanistica del progetto;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 164958/2025 del 18/09/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 38396 del 18/09/2025, ha trasmesso ulteriori osservazioni trasmesse da soggetti privati interessati dalle opere riconducibili all'istanza;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 172580/2025 del 30/09/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 40426 del 30/09/2025, con la quale è stata concessa al proponente la proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
- la Società ALFI GREEN SRL, ha trasmesso specifica documentazione integrativa, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. n. 53713, 53714, 53717, 53721, 53726, 53729, 53736 poi sostituita dal prot. n. 53840, 53738 poi sostituita dal prot. n. 53843, 53741 poi sostituita dal prot. n. 53844, 53745, 53746, 53840, 53843, 53844 del 11-12-2025;
- ARPAE SAC, con nota prot. n. 32098 del 19-02-2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 8829 del 19-02-2026, ha convocato la 1^ seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno martedì 4 marzo 2026 alle ore 9:30, rendendo disponibili le integrazioni nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia Romagna;
- il Comando Provinciale dei VVF di Ferrara ha espresso la relativa Valutazione di prevenzione incendi, pratica CED VVF n. 22231, prot. n. COM-FE 2658 del 24.02.2026, acquisita dall'Unione con prot. n. 9722 del 24/02/2026, confermata con relativa successiva nota prot. n. 4693 del 26-02-2026, acquisita dall'Unione con prot. n. 10248 del 27-02-2026.

Valutati gli elaborati di progetto integrativi acquisiti dall'Unione con prot. n. 53713, 53714, 53717, 53721, 53726, 53729, 53745, 53746, 53840, 53843, 53844 del 11-12-2025, e caricati sul portale regionale al seguente indirizzo:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6500>;

risulta necessario integrare e chiarire quanto di seguito elencato, in relazione ai diversi servizi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi

Si rimanda alla "Relazione di conformità Urbanistica" trasmessa con ns. nota prot. n. 32480 del 14/08/2025, specificando che in considerazione del permanere della necessità di apportare variante

urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sarà necessario sottoporre la proposta al Consiglio dell'Unione.

Visto quanto emerso in data odierna durante la seduta della conferenza di servizi, si rimane in attesa dell'elaborato aggiornato delle aree da assoggettare a vincolo espropriativo.

Aspetti di carattere ambientale

Richiamati i contenuti della nota trasmessa con prot. n. 32480 del 14/08/2025, si prende atto delle motivazioni esposte dalla Ditta.

In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dalla scrivente in merito all'elevata pressione territoriale derivante dalla diffusione di impianti agrivoltaici in termini di occupazione di superficie, si rileva come i calcoli aggiornati presentati dalla Ditta – che considerano anche l'impianto aggiuntivo da 23 MW e che assumono quale parametro di riferimento la sola proiezione al suolo dei pannelli agrivoltaici – riconducono il valore della SAU potenzialmente interessata sul territorio comunale a circa l'1,5%.

Tale valore, tuttavia, non modifica le preoccupazioni già espresse in merito alla significativa pressione territoriale determinata dalla crescente concentrazione di impianti di produzione energetica nel medesimo ambito. Il territorio comunale risulta infatti interessato da una concentrazione particolarmente elevata di tali impianti nell'intorno della frazione di Bando, localizzazione che appare strettamente correlata alla presenza della futura stazione elettrica, infrastruttura che inevitabilmente costituisce elemento attrattore per la presentazione di ulteriori richieste di connessione nelle aree limitrofe.

A ciò si aggiunge che, negli ultimi mesi, oltre alle domande di nuovi impianti già menzionate nei precedenti contributi istruttori, sono pervenute ulteriori richieste relative alla realizzazione di sistemi di accumulo elettrochimico (BESS), tra cui una proposta di particolare rilevanza dimensionale, pari a 800 MW, che si sviluppa su una superficie di circa 5 ettari in adiacenza al campo agrivoltaico oggetto del presente procedimento. Tale ulteriore infrastruttura contribuirebbe ad incrementare in maniera significativa la pressione territoriale derivante dalla concentrazione di infrastrutture energetiche nella medesima area.

Per quanto riguarda le valutazioni puntuali riferite al singolo progetto, si prende atto e si apprezza lo sforzo compiuto dal proponente nel rivedere e implementare le misure di mitigazione paesaggistica ed ambientale, anche alla luce delle indicazioni formulate dal Servizio Ambiente. Tuttavia, trattandosi di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, che per sua natura richiede un'analisi dell'intervento nel contesto territoriale e ambientale di riferimento, finalizzata a valutare non solo gli effetti diretti dell'opera ma anche le interazioni con il sistema ambientale e i potenziali effetti cumulativi con altre opere o pressioni esistenti, non si può non rilevare quanto segue.

Con riferimento all'impatto paesaggistico, pur potendosi ritenere che, se considerato isolatamente, il singolo impianto possa presentare un livello di impatto classificabile come basso, come argomentato dalla Ditta, appare inevitabile che una valutazione complessiva degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di numerosi impianti analoghi sul territorio conduca alle medesime conclusioni già espresse nel precedente parere. La situazione territoriale nel suo complesso evidenzia infatti un aggravio significativo della componente paesaggistica, aggravio al quale la realizzazione dell'impianto in esame contribuirebbe ulteriormente e che pertanto non può essere considerato trascurabile.

Inoltre, le barriere vegetazionali previste quali opere di mitigazione, pur risultando correttamente impostate sotto il profilo progettuale, potranno esplicare la loro reale efficacia solo al raggiungimento della piena maturità vegetativa, condizione che richiederà necessariamente diversi anni. Fino a tale momento, appare difficilmente sostenibile ritenere che l'impatto visivo delle opere possa risultare assimilabile a quello di elementi ordinariamente presenti nel paesaggio rurale, quali edifici sparsi,

filari arborei o vegetazione spontanea come indicato dalla Ditta.

Analogamente, per quanto riguarda i potenziali effetti diretti e indiretti sul territorio in termini di percezione, vivibilità e fruizione del paesaggio rurale, le assicurazioni fornite risultano prevalentemente di natura ipotetica e non appaiono tali da modificare in modo sostanziale le considerazioni già espresse. Le criticità evidenziate, infatti, non sono riconducibili esclusivamente al singolo impianto ma derivano soprattutto dalla sovrapposizione e concentrazione nel medesimo ambito territoriale di numerose infrastrutture energetiche, la cui realizzazione complessiva rischia di determinare una trasformazione profonda e strutturale del paesaggio e dell'assetto territoriale locale tale da essere irreversibile nel lungo periodo.

In tale contesto, in presenza di un quadro territoriale caratterizzato da un progressivo accumulo di interventi analoghi e in assenza di una chiara valutazione complessiva degli effetti cumulativi sul sistema territoriale, appare opportuno richiamare e applicare il principio di precauzione, al fine di evitare che la somma di interventi singolarmente valutati come sostenibili possa determinare, nel loro insieme, effetti negativi significativi e potenzialmente irreversibili sulle componenti paesaggistiche, ambientali e agricole del territorio.

Entrando nel dettaglio delle precedenti richieste di integrazioni, condividendo la proposta relativa alla modifica delle misure di mitigazione, si osserva che occorre sistemare gli elaborati grafici ovvero vanno modificati i due elaborati 12_AGRONOMICA_TAV02_25i.2_TIP_RECINZIONE_FASCIAMITIGAZIONE_rev1 e 12_AGRONOMICA_TAV02_25i.3_TIP_RECINZIONE_FASCIAMITIGAZIONE_rev1 in quanto vanno distinti poiché riportano entrambi il sesto di impianto della fascia di tipo (a).

Occorre inoltre chiarire se la fascia di tipo (a) è prevista solo sul fronte Sud come descritto nell'elaborato testuale Allegato 12 - Relazione tecnico-agronomica Rev 2 al paragrafo 6.4.4 in cui si indica che tale schema è previsto solo lungo la fascia parallela alla SP48 oppure è previsto anche sul fronte nord perpendicolare alla Via Vanzume (si preferirebbe questa interpretazione come da indicazione grafica nelle tavole di cui sopra, rappresentata con doppia linea di colore celeste).

Si prescrive inoltre che le alberature al momento della messa a dimora siano già abbastanza grandi e abbiano pertanto almeno un diametro da 16/18 cm e che, al fine di agevolare l'attecchimento di tutte le essenze, siano previsto un sistema di pacciamatura drenante (es. dischi in lana di cocco).

La realizzazione delle opere di mitigazione nonché la relativa costante manutenzione con sostituzione delle eventuali fallanze o piante morte per tutta al vita dell'impianto, dovranno essere garantite tramite la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, in forma pubblica (registrato e trascritto), da concordare preventivamente con lo scrivente servizio, accompagnato da specifica polizza fidejussoria a favore del Comune di Argenta, a garanzie di detti impegni, da sottoscrivere prima della comunicazione di inizio dei lavori; sia l'atto d'obbligo che la relativa fidejussione dovranno essere inviati nei termini indicati al citato Comune competente ed alla scrivente Unione Dei Comuni Valli e Delizie.

Si precisa che l'importo della fidejussione, a garanzia della manutenzione delle opere di mitigazione, deve essere specificato mediante la presentazione di un computo metrico estimativo, aggiornato rispetto la quantificazione di cui al paragrafo 7.2 dell'Allegato 12 della Relazione Tecnico Agronomica Rev.2 (novembre 2025) anche alla luce delle prescrizioni sopra riportate e che tenga conto sia del numero e tipologia di essenze, sia delle necessarie opere di manutenzione, e ripartito in opere di realizzazione delle mitigazioni e spese annuali di manutenzione per la vita utile dell'impianto. Tale computo dovrà essere presentato ad integrazione dell'istanza.

Aspetti Edilizi

In relazione alle richieste formulate con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18/03/2025 e 32480 del 14-08-2025, di seguito elencate per gli elementi ancora da chiarire, si riportano in grassetto, in rapporto alle integrazioni successivamente pervenute, punto per punto, le ns. relative considerazioni:

- Visto il numero cospicuo di interventi previsti nel progetto, a maggiore chiarimento degli interventi, si chiede di presentare una specifica planimetria generale dell'impianto sulla quale individuare gli interventi:
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 riportando la relativa casistica;
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 (riportando la relativa casistica), ma che saranno oggetto di specifica Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, prima dell'inizio degli stessi;
 - soggetti a Autorizzazione Sismica/Denuncia di deposito sismico ai sensi della L.R. 19/2008.

Nella tavola integrativa di cui al file "11_ASPECTI_EDILIZI_TAV02_33_IDENTIFICAZIONE_OPERE_STRUTTURALI_rev1" non risultano evidenziate le opere IPRIPI oggetto di denuncia del costruttore ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 e smi.

- Contratto di coltivazione tra la società Alfi Green srl e la Società Agricola Minghini s.s.. Tale contratto sottoscritto nella forma della scrittura privata non registrata, non garantisce la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto agrivoltaico. Il contratto inoltre è firmato unicamente da Minghini Daniele. Inoltre lo stesso non risulta idoneo in ragione dei requisiti soggettivi prescritti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal Ministero della Transizione Ecologica nel mese di Giugno 2022, come meglio evidenziato di seguito nella sezione "Criticità generali".
Vedi quanto indicato in seguito in "Criticità generali".

- Sulla base di quanto indicato dalla DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023, gli impianti realizzati nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, sono soggette alle disposizioni del punto B7 dell'allegato I alla medesima deliberazione che limita la superficie dell'impianto al 10% delle aree delle particelle contigue nella disponibilità del richiedente. Tale prescrizione, confermata in diversi pareri della Regione Emilia Romagna, Settore Governo e Qualità del Territorio, Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, Sicurezza e legalità, si applica sia agli impianti fotovoltaici a terra sia a quelli agrivoltaici (PG/2023/1053631 del 20/10/2023 e PG/2023/1264886 del 21/12/2023).

La presenza di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato porta con sé la possibilità di una più favorevole valutazione dell'area dell'impianto, determinata dalla proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione (contrariamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici non avanzati per i quali il conteggio viene effettuato sull'intera area recintata dell'impianto) - (DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023 allegato I, lettera B), punto 4-ter) e parere Regione ER PG/2023/1053631 del 20/10/2023).

Risulta pertanto necessario dimostrare che l'impianto rispetti i limiti ammessi e contenuti nelle suindicate disposizioni regionali, mediante la presentazione di documentazione progettuale aggiornata che indichi:

- la superficie relativa alla proiezione dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione;

- la superficie totale in disponibilità del proponente, costituita dai terreni in proprietà, oggetto di altro diritto reale o asserviti all'impianto fotovoltaico (si ricorda che in base a quanto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, tutte le particelle dell'impianto ed asservite devono essere contigue, non costituendo fattore di discontinuità la presenza di corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari);
- l'identificazione catastale di tali immobili;
- una planimetria su base catastale sulla quale riportare:
 - il perimetro delle aree dell'impianto;
 - il perimetro delle altre aree asservite;
 - i dati e conteggi di verifica di conformità dei limiti percentuali ammessi.

A seguito della valutazione della documentazione presentata si rileva che nella planimetria integrativa "18_PAR_AGRITAV02_32_Area_asservita_DAL125_2023_rev0" sono presenti elementi da chiarire, integrare e aggiornare, quali:

- nella planimetria e nella tabella associata, viene riportato il riferimento al foglio 83 mappale 92 (di mq. 22.560), che non è indicato in nessuno dei contratti preliminari di asservimento presentati;
- non è rispettato il principio della contiguità dei mappali asserviti così come indicato al punto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, con particolare riferimento alla porzione riportata nello stralcio sotto indicato, in quanto pur in presenza di un corso d'acqua e di una strada (che per tale disposizione non costituiscono fattore di discontinuità), le aree posizionate sopra e sotto via Argine Marino risultano sostanzialmente non contigue.

Dopo aver valutato l'ulteriore documentaizione integrativa si rileva che nella nuova planimetria "05_PAR_AGRITAV02_32_Area_asservita_DAL125_2023_rev1" sono presenti ancora elementi da chiarire, integrare e aggiornare, quali:

- **nella planimetria e nella tabella associata, viene riportato il riferimento al foglio 83 mappale 92 (di mq. 22.560), che non è indicato in nessuno dei contratti preliminari di asservimento presentati.**

La nota di trasmissione delle integrazioni rimanda al documento integrato "01_CONTRATTI_Contratto_compravendita_e_asservimento_Minghini_rev0", costituito dall'originario contratto già agli atti di questa amministrazione ma che non riporta tale mappale. In ogni caso tale atto non poteva contemplare il mappale indicato in quanto l'originario contratto preliminare è stato sottoscritto con a gennaio del 2025, mentre il mappale 92 a quell'epoca era di proprietà di altro soggetto.

- non è rispettato il principio della contiguità dei mappali asserviti così come indicato al punto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, con particolare riferimento alla porzione riportata nello stralcio sotto indicato, in quanto pur in presenza di un corso d'acqua e di una strada (che per tale disposizione non costituiscono fattore di discontinuità), le aree posizionate sopra e sotto via Argine Marino risultano sostanzialmente non contigue.

In relazione ai chiarimenti richiesti in merito "ai contenuti discordanti riportati nello Studio di Impatto Ambientale (file SIA_rev0), nel quale alle pagine 47 e 48, nell'effettuare la disamina sull'applicazione della DAL 125/2023, viene di fatto evidenziato, a nostro avviso in modo erroneo, che tale disposizione transitoria non ha carattere vincolante prevalendo la normativa nazionale sulla disciplina regionale, ed i contenuti dell'Allegato 13-Relazione di verifica rispetto requisiti impianto agrovoltaiico (file

All.13_Verifica_requisiti_agrivoltaico_rev0), nel quale invece viene fatto espresso riferimento al rispetto dei limiti prescritti dalla DAL 125/2023, avendo già sottoscritto contratti preliminari per le aree necessarie”, prendiamo atto della presentazione della documentazione relativa all’asservimento delle aree ai sensi del punto B7 dell’allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, restando fermi gli opportuni rilievi da noi evidenziati al punto precedente, ma riteniamo, contrariamente a quanto da voi evidenziato, che le richiamate disposizioni regionali, pur essendo antecedenti, non si pongono in contrasto con i contenuti del Decreto 21 Giugno 2024, e risultano pienamente operative.

In relazione a quanto richiesto si prende atto degli ulteriori contratti preliminari sottoscritti ed integrati:

- **uno con Zagani Romano, relativo all’asservimento delle aree identificate al C.T. al Fg. 83 Mp. 86 di mq. 45.314;**
- **l’altro con Nicoletti Luciano, relativo all’acquisto degli immobili (aree ed edifici), identificati al Fg. 83, Mp. 36, 45, 47, 103, 105 (EU), 107 (EU), aventi superficie complessiva, esclusi gli enti urbani, pari a mq. 12.110, che dovranno essere asserviti all’impianto. Per queste aree, si ritiene sia necessario sottoscrivere un formale atto di asservimento all’impianto agriFV, in forma pubblica, in modo che detti terreni non possano essere ceduti senza la relativa ed adeguata pubblicità immobiliare, ed a garanzia che dette aree non possano essere utilizzate per altri analoghi impianti.**

Nella relazione “05_PAR_AGRI_All.13_Verifica_requisiti_agrivoltaico_rev2” e nella tavola “05_PAR_AGRI_TAV02_32_Area_asservita_DAL125_2023_rev1”, in rapporto alle aree asservite sono però presenti alcuni piccoli errori del valore delle superfici, quali:

- **mp. 105: il mappale ha una superficie di 1.790 anziché i 1.830 indicati;**
- **mp. 107: il mappale ha una superficie di 2.890 mq anziché 2.900 indicati;**
- **la misura totale delle aree riporta un valore non corretto.**

In conformità con il principio di contiguità delle aree asservite, come prescritto dalla DAL 125/2023, l’area identificata al foglio 83, mappale 92 (di 22.560 mq), e già oggetto di precedenti chiarimenti, riveste una funzione di connessione cruciale. Senza tale area, infatti, verrebbe meno la continuità tra le aree asservite e, di conseguenza, la conformità con la normativa regionale.

- Nella relazione di cui al file “18_PAR_AGRI_All.13_Verifica_requisiti_agrivoltaico_rev1”, a pagina 12, nella figura “3.5: Dimensioni pitch ed interfila libera impianto di riferimento”, vengono riportate distanze tra le file dei pannelli, differenti rispetto a quelle indicate nell’ulteriore documentazione progettuale.

Valutate le motivazioni riportate nel documento di risposta alle richieste di integrazioni, che riportiamo fedelmente di seguito: “Come indicato dal nome della figura 3.5 “Dimensioni pitch ed interfila libera impianto di riferimento”, le dimensioni riportate in tale immagine si riferiscono all’impianto di riferimento utilizzato ai fini della verifica dei requisiti agrivoltaici secondo la normativa vigente. L’impianto di riferimento è stato definito con caratteristiche rappresentative dell’impianto reale, ma funzionali esclusivamente alla verifica dei parametri sopracitati.

Le scelte progettuali di riferimento sono le seguenti:

- **Adozione delle strutture originarie, del tipo fisso 2P in configurazione bassa (26x2 e 13x2);**
- **Utilizzo degli stessi moduli fotovoltaici previsti per l'impianto reale, al fine di garantire coerenza con i parametri di progetto;**
- **Inclinazione dei moduli fotovoltaici impostata su un valore pari alla latitudine del sito meno 10°;**
- **Configurazione delle interfila progettata per eliminare gli ombreggiamenti reciproci tra i moduli, in particolare alle ore 12 del 21 dicembre."**

continuiamo a NON comprendere le motivazioni in base alle quali le dimensioni di interfila riportate nella figura 3.5 siano diverse da quelle riportate nelle tavole progettuali, visto che, come dichiarato e riferito a caratteristiche rappresentative dell'impianto reale.

Titolarità e disponibilità delle aree oggetto di intervento

- Si prende atto che la disponibilità dell'area oggetto di intervento è stata acquisita sulla base di un contratto preliminare di compravendita, tutto in linea con la tendenza affermata dalle disposizioni nazionali (all'art. 9 comma 3 ultimo periodo del DLgs 190/2024 come modificato dal DLgs 178/2025).
- Pertanto, successivamente alla conclusione del procedimento ed al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ma prima della formale comunicazione di inizio dei lavori delle opere, sarà indispensabile procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dell'area, la cui copia registrata e trascritta (o in alternativa i relativi riferimenti), dovrà essere trasmessa anche allo scrivente servizio.

Criticità generali

Ribadiamo quanto indicato nel precedente ns. parere prot. n. 32480 del 14-08-2025.

A nostro avviso l'impianto proposto non soddisfa i requisiti stabiliti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022. Viene allegata copia di un contratto preliminare di appalto per la fornitura di servizi agromeccanici sottoscritto con la **Società Agricola Minghini s.s.**

Si ritiene che in base a tale forma di conduzione NON sia rispettato uno degli elementi fondamentali a garanzia del rispetto del requisito oggettivo B degli impianti agrivoltaici, affinché un impianto agrivoltaico possa definirsi tale, riconducibile alla continuità dell'attività agricola e di conseguenza al soggetto proponente il progetto in questione.

Dalla documentazione presentata si evince infatti una indefinitezza della futura gestione delle aree agricole, sia per quanto attiene la descrizione progettuale delle coltivazioni previste nelle aree oggetto dell'impianto (ove si fa invece riferimento a colture genericamente praticate nella pianura padana), sia per la liberatoria prevista in caso di vendita dell'impianto.

Analizzando ulteriormente contenuti delle cd. Linee Guida, evidenziamo che:

- il punto 3.1 precisa che "Nei precedenti paragrafi ci si è soffermati sulla definizione dei requisiti che gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali. Dunque, anche ai fini dell'accesso agli incentivi".
- il punto 3.2. definisce le "Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto" e individua le categorie di soggetti "che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli". In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari:
 - Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività

connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

- o Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.

Peraltro, non pare che tali disposizioni possano riferirsi solo ai requisiti che i soggetti devono avere per poter accedere agli incentivi, in quanto il pgf. 3), come si è detto, specifica che si tratta di definizioni dei requisiti affinché gli impianti agrivoltaici possano definirsi tali, **"anche"** ai fini dell'accesso agli incentivi. Quindi, non solo ai fini dell'accesso agli incentivi.

E poiché il pgf. 3 detta disposizioni "ulteriori" rispetto a quelle precedenti significa che tali disposizioni condividono con le precedenti la medesima natura che è quella di indicare requisiti essenziali affinché l'impianto possa definirsi agrivoltaico.

Si ricorda inoltre che anche la Regione Emilia Romagna è allineata alle considerazioni predette; infatti con il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, ritiene che tra i proponenti del progetto debba essere incluso in modo strutturale e continuativo anche un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico.

In base a tale parere, i requisiti soggettivi necessari alla realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico" sono riconducibili alle seguenti figure:

- a) un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;
- b) un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese.

Le imprese che intervengono nella realizzazione dell'impianto agrivoltaico devono avere pertanto specifiche caratteristiche e possedere idonei requisiti.

Nel caso in oggetto invece siamo in presenza di una impresa, la **ALFI GREEN srl**, che ha come scopo primario quello di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, e che si avvale, per la coltivazione, della **Società Agricola Minghini s.s.**, mediante un contratto atipico di collaborazione agricola a prestazioni corrispettive (do ut facias), in ambito agricolo sottoposto a condizione sospensiva.

Tale accordo e tale modalità di conduzione, oltre a NON risultare coerenti con i contenuti indicati dalle linee guida del MASE, a nostro avviso NON garantiscono una stabile forma associativa tra le predette imprese e la continuità agricola per tutta la vita utile dell'impianto agrivoltaico.

Valutato pertanto il Contratto di coltivazione, nella versione integrata, sottoscritto in data 4 dicembre 2025 tra la società Alfi Green srl e la Società Agricola Minghini s.s., riteniamo anche alla luce di quanto sopra descritto, che lo stesso non garantisca la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto agrivoltaico. Lo stesso di conseguenza non risulta idoneo in ragione dei requisiti soggettivi prescritti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal Ministero della Transizione Ecologica nel mese di Giugno 2022.

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Argenta per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, così come previste dal DLgs 190/2024 e smi; si consiglia pertanto un confronto preliminare con i funzionari di detto Comune.

Per eventuali chiarimenti in merito:

- agli aspetti edilizi contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.
- agli aspetti ambientali (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it;
- agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi, contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it ;

Nomina rappresentante unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi si comunica che il rappresentante unico abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie su tutte le decisioni di competenza della conferenza è l'**Ing. Alice Savi in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territoriale** come da incarico conferito con Decreto n. 3 del 31-01-2025 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con il quale viene prorogato al 31-01-2027 l'incarico dirigenziale a tempo determinato, conferito con precedente decreto n. 4 del 01/02/2022, all'Ing. Alice Savi, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Programmazione Territoriale.

Tale Decreto è disponibile, per la visione e lo scarico, sulla pagina ufficiale del sito dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al seguente indirizzo:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/nomina-dirigente-savi-decreto-n-5-del-01-07-2021>

Richiamata la Determinazione n. 78 del 11/02/2025 con la quale il Dirigente ha confermato l'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE n. 4 dell'Unione relativo al SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, alla Geom. Claudia Benini, Specialista in attività tecniche con abilitazione – Area dei Funzionari ed EQ CCNL 16/11/2022, **in base alla quale la sottoscritta risulta competente alla firma del presente atto.**

Firmato digitalmente

Il dirigente

del Settore Programmazione Territoriale

Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)